

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

N°

DATA

La **GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA**, alle condizioni della polizza n° **1103392**

RESPONSABILITA' CIVILE DI INSTALLAZIONE

della quale a tergo è riportato l'estratto, presta la propria garanzia fino a Euro

500.000,00 (cinquecentomila/00)

contro i danni materiali e diretti, involontariamente cagionati a terzi:
in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera
e le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento
dei pacchetti impermeabilizzanti realizzati dalla ditta

PLEBANI SRL
Via Bologna, 17 - 25036 Palazzolo Sull'Oglio (BS)

La garanzia ha durata di
10 anni

Beneficiario Committente

Ubicazione Immobile

Tipo e quantità dei materiali impiegati

Inizio garanzia dalle ore 24,00 del (data di consegna dei lavori)

Dati fatture relative

Timbro e firma

LA GARANZIA HA DURATA 10 ANNI

ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE

1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'Assicurato è impresa che effettua l'installazione di "pacchetti impermeabilizzanti" per l'edilizia civile e/o industriale direttamente e/o tramite installatori benevisi e che dette opere sono definite in seguito "pacchetti impermeabilizzanti" purché costituite da uno o più elementi e/o strati funzionali in cui per definizione deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal normale uso comprese coibentazioni e barriere vapore che formano un corpo unico con l'impermeabilizzazione, ciò premesso:

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati di terzi in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei "pacchetti impermeabilizzanti" realizzati dall'Assicurato;
- b) La Società rimborsa le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori di installazione dei "pacchetti impermeabilizzanti" che, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori stessi, abbiano provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a), e/o che rendano le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate;
- c) La Società rimborsa altresì le spese sostenute per la ricerca del guasto, nonché le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali "strati di protezione" e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei "pacchetti impermeabilizzanti".

2 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del "pacchetto impermeabilizzante" al Committente e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto.

Resta inteso che in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione (vd. art. 18 delle Condizioni Generali); questa estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari al massimale assicurato che resta comunque il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque sia il numero dei sinistri.

3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle garanzie i danni:

- a) derivanti da errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati;
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- f) causati da dolo dell'Assicurato e/o degli installatori incaricati o loro dipendenti, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
- g) dovuti a mancato rispetto, nella effettuazione dei lavori, delle norme tecniche minime d'installazione e/o posa in opera contemplate dai manuali tecnici predisposte dalle case costruttrici di guaine bituminose e/o dalle associazioni che rappresentano le imprese di impermeabilizzazione
- h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da terzi da questi incaricati;
- l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all'uso, guerre, tumulti popolari, trombe d'aria, uragani, terremoti, ecc.;
- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a lavori di impermeabilizzazione sotto falda acquifera;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc);
- q) provocati dalle cose trascinate dal vento;
- r) di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto medesimo.

4 - Limiti di risarcimento

Il massimale di € 500.000,00 rappresenta il massimo esborso della Società per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, con il massimo di € 250.000,00 per ogni sinistro.

A parziale deroga del precedente punto 3) lettera o), in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese sostenute per la riparazione delle opere di impermeabilizzazione realizzate sotto falda, purché le suddette riparazioni siano effettuate intervenendo esclusivamente dall'interno dell'edificio. Tale estensione viene prestata con un limite di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.

5 - Scoperti

Per quanto concerne i commi a) e b) del punto 1) succitato, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00. Per quanto concerne il comma c) del punto 1) succitato, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00.

N.B.: LA DENUNCIA DI SINISTRO DEVE ESSERE INOLTRATA ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L'IMPRESA INSTALLATRICE.